

**“Comunicazione dell'AGCM relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, decreto-
legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136”**

CONTRIBUTO DI ICC ITALIA

La Commissione Competition di ICC Italia saluta con favore l'iniziativa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” o “**Autorità**”) di mettere in consultazione la bozza di “Comunicazione dell'AGCM, relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” (“**Comunicazione**”), consentendo a tutti i soggetti interessati di esprimere la propria opinione a riguardo, anche attraverso il confronto con esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici. In proposito, si segnala la prassi della *Competition and Markets Authority* britannica che, a seguito di una sana dialettica con le corti competenti, ha elaborato linee guida applicative¹ di poteri analoghi a quelli conferiti all'AGCM ispirate ad un uso equilibrato delle prerogative, tanto sostanziali quanto procedurali. Può risultare altrettanto utile il confronto con la recente disciplina tedesca in materia², che si qualifica per una dettagliata elencazione – già a livello di norma primaria – dei precetti volti a individuare un bilanciamento fra l'esercizio dei poteri del *Bundeskartellamt* e i diritti di difesa delle imprese.

La Commissione Competition di ICC Italia, anche attraverso le continue interazioni con le omologhe Commissioni britannica e tedesca, si rende pienamente disponibile a cooperare con l'Autorità per fornire ulteriori elementi utili – derivanti dall'esperienza nei citati ordinamenti – che, nella prospettiva delle imprese, meriterebbero adeguata considerazione anche nel nostro Paese.

Considerazioni di principio e sostanziali

1. A titolo preliminare, si è certi che l'Autorità farà un uso dei nuovi poteri conferiti dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (“**Decreto Asset**”) – originariamente previsto dal legislatore per il solo settore aereo – in linea con i principi di certezza del diritto, *due process*, buon andamento della pubblica amministrazione, nonché in coerenza con i principi costituzionali espressi dagli articoli 41 e 42 della Costituzione. In particolare, davanti a un potere tanto complesso quanto soggetto a discrezionalità, si confida che AGCM – con il testo definitivo della Comunicazione – possa indicare i confini dell'esercizio di tale potere di indagine, nonché la procedura a garanzia delle imprese interessate, autolimitandosi *in primis* a tutela della solidità dei propri interventi.

¹ Competition Commission, *Guidelines for market investigations: their role, procedures, assessment and remedies*, 2013.

² Articoli 32e-F, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB*.

2. Inoltre, si confida che l'Autorità utilizzi i nuovi poteri sulla base del **principio di sussidiarietà**, ossia attivando tali poteri di intervento sui mercati solo se i "problemi concorrenziali" riscontrati non possano essere altrimenti risolti utilizzando gli strumenti più tradizionali di cui essa è dotata, a partire da quelli dell'*enforcement* antitrust³, della tutela da abuso di dipendenza economica, senza dimenticare i poteri di segnalazione o di proposizione di ricorsi al giudice amministrativo. Invero, sulla base del Decreto Asset, l'AGCM avrà la possibilità di imporre "**ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata**" utile a superare eventuali "*problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori*" riscontrati all'esito di indagini conoscitive. Si tratta di uno scenario che comporta un minore onere della prova in capo all'Autorità, rispetto a quanto non accada per le norme antitrust. Proprio per questa ragione è essenziale che l'AGCM faccia uso dei suoi nuovi poteri soltanto in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la normativa a tutela della concorrenza. In questo senso, si rinvia alla normativa tedesca analoga a quella contenuta nel Decreto Asset, secondo cui – all'articolo 32f, paragrafo 3 – l'autorità competente, ovvero il Bundeskartellamt, può emettere una decisione in cui stabilisce che esiste una disfunzione della concorrenza, nella misura in cui l'applicazione degli altri poteri dell'autorità non sembra sufficiente a eliminare la disfunzione della concorrenza in modo efficace e permanente. Si auspica pertanto che, ogniqualvolta l'Autorità ritenga di dover applicare le misure previste dal Decreto Asset, motivi la propria decisione indicando anche le ragioni per cui ritiene che i problemi concorrenziali riscontrati non possano essere risolti esercitando gli altri poteri di cui dispone.
3. Con riferimento ai presupposti di applicazione delle misure sopra citate, in particolare, si evidenzia una forte incertezza giuridica. Infatti, trattandosi di uno strumento di nuova introduzione non è sufficientemente chiaro cosa si intenda per "*problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori*". Sarebbe auspicabile che l'Autorità fornisse delle indicazioni in merito alla **definizione di "problema concorrenziale"** per circoscrivere le fattispecie che rientrano nel campo di applicazione della norma. Al contrario, l'applicazione di misure correttive potrebbe avvenire in maniera eccessivamente discrezionale, rendendo impossibile per gli operatori economici l'identificazione preventiva di eventuali comportamenti stigmatizzabili da parte dell'Autorità e, di conseguenza, rendendo impossibile ogni attività di compliance. Con l'obiettivo di circoscrivere le fattispecie che rientrano nel campo di applicazione della norma, si sollecita l'AGCM ad enucleare altresì i **criteri da cui sia possibile dedurre una alterazione della concorrenza**, nonché gli **elementi da considerare durante l'esame** di tale disfunzione competitiva. La già citata legislazione tedesca – all'articolo 32f, paragrafo 5 – può rappresentare un punto di

³ Ciò avrebbe altresì una valenza positiva in termini di conformità con l'ordinamento eurounitario e di quanto disposto dal regolamento 1/2003, ovvero dell'esclusiva applicazione delle norme della concorrenza unitarie a intese o comportamenti unilaterali capaci di pregiudicare il commercio fra Stati membri.

riferimento, in quanto stabilisce che un'alterazione della concorrenza si può, ad esempio, verificare nel caso di restrizioni all'ingresso e all'uscita dal mercato, di comportamento uniforme o coordinato, o di preclusione dell'accesso ai fattori di produzione o ai clienti attraverso relazioni verticali. Inoltre, tra gli elementi da tenere in considerazione nell'esaminare un malfunzionamento della concorrenza, la normativa tedesca cita, tra gli altri, il numero, le dimensioni, il fatturato delle imprese operanti sui mercati interessati, le quote di mercato delle imprese e il grado di concentrazione delle attività, i prezzi, le quantità e la qualità dei prodotti o servizi offerti, la trasparenza e l'omogeneità dei prodotti sui mercati rilevanti, nonché i possibili incrementi di efficienza derivanti da tale alterazione concorrenziale a favore dei consumatori. Tale elenco risulta particolarmente utile per le imprese, chiamate ad interpretare il diritto e implementare un buon livello di compliance aziendale.

4. Inoltre, sempre in riferimento alla nozione di "problemi concorrenziali", sarebbe opportuno che la disfunzione della concorrenza, da cui dipende l'esercizio dei nuovi poteri in capo all'AGCM, sia **significativa e continuativa** e che tale alterazione competitiva avvenga in un mercato di portata **almeno nazionale**, ovvero – come previsto dall'articolo 32f, paragrafo 3 della normativa tedesca – che tale disfunzione esista in almeno un mercato di portata almeno nazionale, in più mercati singoli o in tutti i mercati. In tal modo, si scongiurerebbe il **rischio di sovra-applicazione**, poiché rientrerebbero nel campo di applicazione della norma solamente fattispecie connotate da considerevole offensività competitiva. In tale ottica, l'articolo 32f, paragrafo 5 specifica che una disfunzione della concorrenza è considerata continuativa quando, per un periodo di tre anni, è esistita in modo permanente o si è verificata ripetutamente e, al momento dell'emissione della decisione da parte del Bundeskartellamt, non vi sono indicazioni che la disfunzione abbia probabilità di cessare entro due anni.
5. Ancora ai fini di maggior certezza giuridica, si auspica che l'AGCM **enuclei non solo i settori in cui riterrà prioritario l'intervento attraverso i nuovi poteri⁴, ma altresì le misure correttive** che potrà imporre, dovendo considerare, nel concreto, la posizione di mercato dell'impresa interessata. Nella legislazione tedesca, ad esempio, sono chiarite le diverse tipologie di misure correttive, tra cui la concessione dell'accesso a dati, interfacce, reti o altre strutture, l'obbligo per le imprese di stabilire norme e standard trasparenti, non discriminatori e aperti, la separazione contabile o organizzativa di parti di imprese o divisioni aziendali e la cessione di quote di partecipazione in imprese o attività. Inoltre, nella Comunicazione andrebbe indicato un termine entro cui l'Autorità si impegna a verificare l'impatto delle misure adottate, per stabilire se queste abbiano avuto o meno successo nel risolvere il problema concorrenziale. Infine, pur non volendosi qui esprimere sulla giustificata estensione dei nuovi poteri ai settori differenti da quelli per i quali il Decreto Asset contiene una specifica previsione, si consiglia di valutare che l'avvio della **fase rimediabile** possa esser limitato al solo settore del trasporto aereo o, quantomeno, ai

⁴ I settori prioritari dovrebbero poi essere rivisti dall'Autorità con nuove comunicazioni nel corso degli anni, in modo tale da poter permettere ad AGCM di intervenire seguendo le evoluzioni dei mercati.

soli settori per i quali **non sia già presente una autorità regolatoria**. Ciò posto che, ai sensi della disposizione di legge, la misura rimediale deve essere “necessaria” e tale non può essere se vi è un'altra autorità preposta ad intervenire.

6. Più in generale, si ritiene opportuno che venga specificata la necessità della sussistenza di un **legame causale significativo** tra la condotta ascrivibile all'impresa e il malfunzionamento concorrenziale del mercato oggetto di indagine. Infatti, l'eventuale imposizione di misure rimediali da parte dell'AGCM nei confronti di un'impresa che semplicemente abbia una dimensione significativa su un dato mercato, in assenza del predetto legame causale, risulterebbe sproporzionata e in contrasto con il **principio di causalità**. In questo senso, l'articolo 32f, paragrafo 3, specifica che le imprese che possono essere destinatarie di misure al fine di ripristinare la concorrenza risultata compromessa all'esito di un'indagine conoscitiva sono solo quelle **il cui comportamento** e la cui rilevanza per la struttura del mercato contribuiscono in modo significativo al malfunzionamento della concorrenza.

Considerazioni procedurali e diritti di difesa

7. Per quanto riguarda la fase di avvio dell'indagine conoscitiva, il paragrafo 2 della Comunicazione elenca gli elementi che devono essere riportati nella decisione di avvio della stessa. Al riguardo, si osserva che, con la decisione di avvio, scatta per l'Autorità la possibilità – in base agli specifici richiami contenuti nel Decreto Asset e nella Comunicazione – di esercitare i penetranti poteri di indagine, accompagnati dalle relative sanzioni, previsti dalla legge 287/1990 per la fase istruttoria dei procedimenti dinanzi all'AGCM. Il ricorso a tali poteri – proprio perché si colloca al di fuori di un procedimento istruttorio nei confronti di una o più specifiche imprese alle quali venga contestata una determinata violazione antitrust – rende necessario assicurare che l'individuazione, nella decisione di avvio, dell'*oggetto dell'indagine e degli eventuali problemi concorrenziali* (ai sensi del paragrafo 2, lett. a) sia **il più possibile circostanziata**. Solo l'individuazione di un ben circostanziato oggetto dell'indagine potrà consentire una effettiva tutela dei diritti di difesa delle parti nel fronteggiare tanto il rischio di vedersi imporre misure potenzialmente molto gravose, quanto i citati penetranti poteri di indagine. Tale esigenza risulta tanto più importante ove si consideri che, mentre per il settore aereo è la stessa norma primaria (articolo 1, comma 5, lett. a-f, Decreto Asset) a individuare una griglia di criteri specifici cui fare riferimento per motivare l'apertura dell'indagine, manca un'analogha indicazione per tutti i restanti settori economici. In definitiva, dunque, occorre che il provvedimento di avvio **circoscriva e motivi in modo dettagliato l'ambito dell'indagine e le finalità** che con la medesima si intendono realizzare. Sotto un diverso profilo, si osserva che, ai sensi della lett. d) del paragrafo 2, la decisione di avvio riporta il “*termine di conclusione del procedimento*”. In proposito, ferma restando la discrezionalità dell'AGCM nel fissare tale termine in ragione delle specifiche esigenze legate alla singola concreta indagine conoscitiva, si ritiene opportuno che la Comunicazione venga integrata specificando, in ogni caso, un

termine massimo per la conclusione del procedimento. Tale esigenza è stata segnalata anche dalle autorità di concorrenza europee nell'ambito della consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea sul *New Competition Tool*. Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, infatti, “*NCAAs with relevant experience tend to consider that the new competition tool should be subject to binding legal deadlines*”⁵. Esempi concreti in questo senso si ritrovano del resto sia nella legislazione tedesca⁶, sia nella disciplina inglese delle *market investigation* ove è previsto che la durata dell'indagine conoscitiva non può eccedere i diciotto mesi.

8. Nel contesto di un'indagine conoscitiva, alle imprese dovrebbero essere riconosciute le stesse – se non superiori – **garanzie procedurali** previste nei procedimenti sanzionatori. Si rende auspicabile inserire nel testo definitivo della Comunicazione il **diritto ad essere sentite** delle parti interessate in quanto, nella bozza, si prevede soltanto un'audizione dinanzi al Collegio nella parte finale del procedimento. In qualche modo, così facendo, si permette una forma di contraddittorio su eventuali rimedi ma non, come andrebbe garantito, anche sulle risultanze dell'indagine conoscitiva, le quali sono passibili di interpretazioni e di spiegazioni alternative a quelle dell'Autorità. Nell'attuale versione della Comunicazione, infatti, sembra mancare un vero e proprio contraddittorio sui “problemi concorrenziali idonei ad ostacolare o distorcere il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori”. In effetti, prima della pubblicazione della Delibera delle risultanze conoscitive (“DRC”), alle imprese interessate non sarebbe consentito esercitare il diritto di partecipazione alla procedura, ma nella stessa DRC l'Autorità indicherebbe i predetti problemi concorrenziali, le possibili tipologie di misure che ritiene *prima facie* idonee a consentire il loro superamento, nonché un termine per la presentazione di memorie scritte e documenti, nonché di eventuali impegni. Ferma restando la necessità di prevedere garanzie che dovrebbero assistere la fase antecedente la DRC, dopo la notifica di quest'ultima si auspica vengano altresì distinte due fasi: (i) una prima in cui le imprese interessate possano chiedere di essere sentite in audizione, nonché presentare memorie scritte o documenti al fine di instaurare un contraddittorio che sia effettivo ed efficace con l'Autorità sui presunti problemi concorrenziali, con la possibilità per l'Autorità, al termine di tale fase, di chiudere la procedura per assenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 5, Decreto Asset e (ii) una successiva ed eventuale fase per la presentazione e valutazione degli impegni.
9. Per ciò che attiene ai **termini difensivi**, questi **dovrebbero essere più lunghi**, anche tenuto conto del fatto che, non trattandosi di infrazioni da cessare bensì di supposte storture del mercato da correggere, possono essere necessarie complesse analisi economiche volte a individuare le soluzioni “necessarie e proporzionate”. Ad

⁵ Cfr. p. 10 del “*Summary of the contributions of the National Competition Authorities to the impact assessment of the new competition tool*” disponibile al seguente link https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/45dda176-f23c-4de5-94d0-79e1ad2d5c53_en?filename=summary_contributions_NCAAs_responses.pdf&prefLang=it.

⁶ Cfr. articolo 32e, paragrafo 3, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB*.

esempio, il termine per presentare impegni assegnato nella DRC dovrebbe essere in ogni caso non inferiore a quello di tre mesi dall'avvio previsto nei procedimenti sanzionatori. Anche il termine minimo per replicare alla delibera con cui l'AGCM comunichi le misure che intende imporre dovrebbe essere più lungo dei trenta giorni previsti al paragrafo 19 della Comunicazione.

10. La **pubblicazione** sul sito dell'Autorità **del rapporto preliminare**, di cui al paragrafo 5 della Comunicazione, potrebbe avere impatti negativi sui mercati interessati. Tale pubblicazione, prima della DRC, potrebbe – in circostanze specifiche – avere carattere **pregiudizievole** per le imprese a livello reputazionale, ma non solo: si pensi al caso in cui siano coinvolte società quotate. Si suggerisce, pertanto, di esercitare la facoltà di pubblicare il rapporto preliminare tenendo conto dell'esigenza segnalata.
11. Da un punto di vista procedurale, l'Autorità potrebbe prevedere – nel testo definitivo della Comunicazione – una fase intermedia fra il rapporto preliminare e la DRC, in cui possa provare ad esercitare una *moral suasion* sulle imprese interessate dall'indagine conoscitiva, qualora ovviamente non ravvisi la necessità di avviare un'istruttoria per violazioni del diritto della concorrenza.
12. La Comunicazione, al paragrafo 11, prevede che *“la DRC è notificata alle imprese interessate insieme al provvedimento di avvio dell'indagine conoscitiva. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, essa è effettuata tramite pubblicazione nel Bollettino e nel Sito”*. Tale previsione, nella parte in cui non impone la notificazione personale in caso di un numero rilevante di destinatari, appare **pregiudizievole per il diritto di difesa** delle imprese interessate. Di fatto, si rischia di pregiudicare la possibilità delle aziende di venire a conoscenza dell'indagine, della natura e consistenza dei problemi concorrenziali riscontrati dall'Autorità, del proprio coinvolgimento quale impresa interessata dall'indagine nonché della possibilità di proporre impegni atti a rimuovere i profili competitivi. Tale disposizione è ancor più pregiudizievole nel caso in cui le aziende coinvolte siano piccole imprese, sprovviste di una funzione specialistica o legale interna che monitori il bollettino o il sito dell'AGCM. Per evitare questa grave compressione dei diritti di difesa, sarebbe sufficiente introdurre la previsione di una **notificazione via PEC**, strumento peraltro già utilizzato dalla stessa Autorità, nonché nei procedimenti civili.
13. Con riferimento invece all'accesso agli atti, la Comunicazione – al paragrafo 15 – stabilisce che l'**accesso agli atti** sia possibile **dopo la pubblicazione della DRC**. Tale disposizione risulta **pregiudizievole** dei diritti di difesa delle imprese in tutti i casi in cui l'Autorità abbia già pubblicato sul sito il rapporto preliminare o addirittura condotto ispezioni. Infatti, soprattutto per i settori caratterizzati da un numero ridotto di operatori, le imprese interessate potrebbero essere già identificate prima ancora della DRC e, tuttavia, dovrebbero attendere la DRC per avere accesso agli atti del fascicolo.
14. In particolare, con riferimento alla possibilità di condurre ispezioni, sebbene queste siano ammesse dalla legge 287/1990 anche in ambito di indagini conoscitive, è

legittimo per le imprese oggetto di **ispezioni** attendersi che l'Autorità – in quel contesto – si attenga a condurre le ispezioni secondo stretti principi di **proporzionalità**. Invero, nel contesto di una indagine conoscitiva che – per sua natura – può avere oggetto indefinito e aperto (quantomeno nella fase di avvio), il rischio di una c.d. *fishing expedition* va rigorosamente evitato. In questo senso va letto, altresì, l'invito rivolto all'Autorità sopra (par. 7) di circostanziare quanto più possibile l'avvio di una indagine conoscitiva.

15. Da ultimo, il paragrafo 7 della Comunicazione precisa che l'Autorità – ove non abbia riscontrato problemi concorrenziali – *“adotta il provvedimento di chiusura dell'indagine conoscitiva”*. Si chiede di specificare che tale provvedimento – al pari di quello con cui è stato dato avvio all'indagine conoscitiva – **venga pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'AGCM.**

Considerazioni circa il coinvolgimento delle Autorità di regolazione settoriale

16. La Comunicazione prevede la possibilità per l'AGCM di consultare le Autorità di regolazione (“AdR”) in diverse fasi della procedura. In particolare, nel caso l'AGCM abbia disposto la pubblicazione del “rapporto preliminare” (di cui al paragrafo 5 della Comunicazione) essa **può** *“chiedere alle Autorità di regolazione o ad altri soggetti pubblici competenti per i mercati o le attività oggetto dell'indagine conoscitiva di fornire eventuali osservazioni”* in merito a tale rapporto preliminare (paragrafo 6). Un secondo momento di possibile coinvolgimento delle Autorità di regolazione è stabilito nella fase conclusiva della procedura di definizione di impegni da parte delle imprese. In questo caso, qualora l'AGCM consideri gli impegni idonei a eliminare le criticità concorrenziali indicate nella DRC, li rende obbligatori *“previa eventuale acquisizione del parere delle Autorità di regolazione”* (paragrafo 16). Una terza possibilità di coinvolgimento è prevista al termine della fase rimediabile (paragrafi 20 e seguenti). Anche in questo caso, come nell'ambito della procedura di impegni, l'**eventuale** acquisizione del parere avviene immediatamente prima dell'adozione del provvedimento finale, dopo aver completato tutte le attività volte alla definizione (con le imprese interessate) delle *“misure strutturali o comportamentali”* e alla consultazione del mercato. Sotto un profilo generale, si osserva che l'esigenza di confronto sottesa alle predette previsioni è del tutto condivisibile e conferma l'orientamento dell'Autorità nel senso di promuovere forme di collaborazione interistituzionale a fronte della rapida evoluzione dei modelli di business e delle connesse problematiche concorrenziali. Peraltro, come già evidenziato, il Decreto Asset non si limita ad ampliare lo spettro dei poteri dell'AGCM, ma ne amplia/modifica significativamente la *mission* attraverso l'introduzione della possibilità di intervento *ex ante* in presenza di *“problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori”*. Proprio la latitudine dell'intervento **rende imprescindibile il coinvolgimento della competente Autorità di regolazione** ogniquale volta l'indagine conoscitiva insista su mercati dove operano imprese

vigilate. In contesti di questo tipo, la risoluzione di eventuali problemi concorrenziali va non solo condivisa, ma costruita/elaborata unitamente all'Autorità di vigilanza. In altre parole, l'obiettivo della cooperazione dovrebbe consentire non solo il raccordo tra le distinte funzioni, ma anche l'individuazione comune, alla luce delle rispettive competenze, delle misure che più efficacemente sterilizzino le criticità evidenziate dall'indagine conoscitiva. Inoltre, nel testo definitivo della Comunicazione dovrebbe essere esplicitato, in via generale, che l'acquisizione del parere dell'AdR rappresenta per l'AGCM un **passaggio necessario nelle diverse fasi dell'indagine conoscitiva che lo prevedano**, quando non un vero e proprio parere vincolante come, per esempio, accade in Germania (articolo 32f, paragrafo 8).

17. Un'efficace collaborazione tra l'AGCM e le singole Autorità settoriali potrebbe essere favorita dalla stipula di appositi **protocolli** che, da un lato, definiscano le condizioni al cui ricorrere scatta l'obbligo di richiedere il parere, e, dall'altro, impegnino le AdR ad esprimerlo nei tempi richiesti dall'indagine conoscitiva. Sotto quest'ultimo profilo, si evidenzia la necessità che la Comunicazione – nel definire le diverse fasi della procedura – **scandisca adeguatamente la tempistica per il rilascio del parere** nel presupposto che esso costituisce un elemento imprescindibile per la definizione delle misure più efficaci per risolvere le problematiche rilevate con l'indagine conoscitiva. Ciò vale in particolare nel caso in cui l'indagine si concluda con l'imposizione da parte dell'AGCM di misure strutturali o comportamentali. Si osserva, infine, che proprio la necessità che il procedimento segua la tempistica prevista suggerisce di prevedere un coinvolgimento "precoce" delle Autorità di regolazione: in questa logica, potrebbe essere utile inserire nella Comunicazione una previsione che assicuri, sin dall'avvio dell'indagine conoscitiva, un'adeguata informativa dell'AdR coinvolta.
